



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 77

---

**AGROALIMENTARE: IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (2019/633) SIA STRUMENTO DI DIFESA DELLA SPECIFICITÀ DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E DI TUTELA DELLA FILIERA DEL CIBO VENETO**

presentata il 15 aprile 2021 dal Consigliere Ciambetti

### **Il Consiglio regionale del Veneto**

#### **PREMESSO CHE:**

- sempre più spesso all'interno del settore agroalimentare a causa dei forti squilibri tra grandi operatori della distribuzione e agricoltori e piccoli produttori che non dispongono di un potere contrattuale sufficiente per difendere i loro interessi, sono denunciati comportamenti riconducibili al fenomeno delle cosiddette "pratiche commerciali sleali" palesemente in contrasto con i principi di buona fede e correttezza contrattuale, caratterizzate sia dall'essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte, sia dalla imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico o di significativi squilibri di diritti e doveri a carico di uno dei soggetti economici, oltre che essere comunque sleali in modo manifesto anche quando le parti le accettano;
- l'emergenza sanitaria, causata dal Covid19, ha fatto registrare un aumento delle pratiche commerciali sleali, quali, ad esempio, le comunicazioni unilaterali di riduzione del prezzo del latte e di mancato ritiro delle quantità concordate da parte dell'industria della trasformazione e della distribuzione;
- come risulta dalle indagini di Coldiretti, come noto la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti, meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo, ma il valore scende addirittura a 2 centesimi nel caso di prodotti trasformati, dal pane, ai salumi fino ai formaggi;
- il massiccio ricorso alle offerte promozionali da parte della distribuzione viene spesso scaricato sulle imprese agricole che rappresentano l'anello più fragile

della catena e sono già costrette a subire l'aumento di costi dovuti alle difficili condizioni di mercato;

- tali pratiche commerciali sleali, che denotano evidenti squilibri contrattuali, si traducono in gravi distorsioni della filiera agroalimentare e spesso con conseguente lievitazione dei prezzi a carico dei consumatori e comunque sempre a danno delle imprese agricole;

- Coldiretti, in molte occasioni, riportate anche dagli organi di stampa, ha denunciato che le pratiche commerciali sleali determinano un grave danno economico alle imprese agroalimentari, all'interesse del Paese, un danno che può essere prevenuto od eventualmente contenuto rendendo più equa la catena di distribuzione degli alimenti, che vede oggi sottopagati i prodotti agricoli, spesso al di sotto dei costi di produzione, senza alcun beneficio per i consumatori a cui si aggiunge il già grave e diffuso fenomeno dell'italian sounding, ovvero il fenomeno consistente nell'uso di parole, di immagini, di riferimenti geografici, di marchi evocativi dell'Italia e delle Regioni italiane, per promuovere e commercializzare prodotti (soprattutto, anche se non esclusivamente agroalimentari) che in realtà non sono Made in Italy, e della contraffazione delle eccellenze alimentari;

- nell'ambito della produzione nazionale, figura il sistema agroalimentare veneto, come noto, al pari di altri sistemi agroalimentari regionali, non solo di conclamata eccellenza, ma fra i più significativi in termini quantitativi e di fatturato prodotto e indotto, in considerazione del fatto che, ogni 100 euro prodotti dall'agricoltura italiana, 11 sono riconducibili al territorio veneto, per un valore complessivo della produzione agricola che nel 2016 si è attestato a 5,7 miliardi di euro;

#### CONSIDERATO CHE:

a) in materia di pratiche commerciali sleali, un primo intervento legislativo è stato attuato dal decreto legge, convertito, 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il cui articolo 62 tratta il tema della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, individuando pratiche vietate sottoposte a sanzione amministrativa laddove non costituiscano reato, cui è riconosciuto carattere di specialità;

b) con risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2016, sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, la Commissione è stata invitata ad avviare tempestivamente una valutazione d'impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell'Unione o misure non legislative per affrontare le pratiche commerciali sleali;

c) a seguito della risoluzione del 7 giugno 2016 è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, in cui si dà atto che *"sono comuni gli squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari"* che vedono *"partner commerciali più grandi e potenti"* cercare *"di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente ad una operazione di vendita"* del prodotto agricolo;

- d) lo Stato italiano ha predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 attualmente in discussione in Parlamento al fine di recepire la direttiva europea;
- e) il DDL, reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- f) il DDL esamina anche il fenomeno delle "vendite sotto costo" concluse con l'imprenditore agricolo, prevedendo che, solo nel caso in cui si scenda sotto il 15% rispetto ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione ISMEA, *"questo sia considerato un parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale"*;
- g) tale previsione si ritiene, non assicura, né tutela, le imprese agricole poiché per un agricoltore, che vende il proprio prodotto, la percentuale del 15% può essere eccessiva in considerazione del fatto che sono, talvolta, sufficienti pochi centesimi per metterlo fuori mercato;
- h) è necessario assicurare che il prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione (determinato da ISMEA), diventi un autonomo criterio per integrare *in ogni caso* una fattispecie di pratica commerciale sleale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 quater, comma 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44;
- i) manca la espressa previsione normativa volta a riconoscere all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) la possibilità di avvalersi del supporto operativo dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (ICQRF) del MIPAAF, come previsto dall'articolo 78 comma 2 quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 oltre che dal Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari;
- j) entro il 1° maggio 2021 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- k) è necessario salvaguardare in particolare la filiera agroalimentare veneta attraverso concrete azioni volte a verificare, anche mediante la sinergia tra enti di controllo e di certificazione statali e regionali, l'effettivo rispetto delle politiche economiche relative ai costi di produzione dei prodotti agricoli;
- tutto ciò premesso,

### **impegna la Giunta regionale**

ad intervenire in tutte le sedi istituzionali, interregionali e statali:

- 1) per sollecitare il Parlamento italiano al recepimento, nella legge di delegazione europea, di ulteriori disposizioni normative volte a superare le criticità sopra richiamate per la difesa della specificità delle produzioni alimentari a tutela delle imprese agroalimentari;
- 2) per la previsione di azioni di contrasto delle pratiche commerciali sleali attraverso azioni sinergiche tra gli enti nazionali e regionali finalizzate ad un'analisi dei costi di produzione dei prodotti agricoli, che metta in evidenza possibili distorsioni relative alla corretta "politica dei prezzi" dei prodotti agricoli e agroalimentari;

### **impegna altresì la Giunta regionale**

a mettere in atto ogni iniziativa, anche a livello regionale, volta a promuovere la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera agroalimentare, al fine di giungere alla definizione di accordi di filiera sostenibile, con particolare attenzione alla equa redistribuzione del valore economico tra gli stessi, garantendo quindi, prioritariamente, ricadute positive sulla produzione agricola.

---